

CONVENZIONE USA - SVIZZERA

CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E GLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CONCLUSA IL 2 OTTOBRE 1996

ENTRATA IN VIGORE / ARTICOLO 29: 1 GENNAIO 1998

ARTICOLO 22

Limitazione dei vantaggi della Convenzione

1. Fatte salve le disposizioni seguenti del presente articolo, un residente di uno Stato contraente che trae redditi dall'altro Stato contraente può beneficiare dei vantaggi previsti dalla presente Convenzione soltanto se:

- a) è una persona fisica;
- b) è uno Stato contraente o una sua suddivisione politica o un suo ente locale oppure un'autorità o un'organizzazione di questo Stato, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale;
- c) esercita effettivamente un'attività commerciale o industriale nel primo Stato contraente (diversa da un'attività che consista nell'effettuare, nel gestire o semplicemente nel detenere investimenti di capitali per proprio conto, a meno che non si tratti di attività bancarie o assicurative oppure di operazioni su titoli esercitate da una banca o da una società d'assicurazioni o da un commerciante di titoli registrato) e i redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono realizzati con l'esercizio di questa attività o sono ad essa accessori;
- d) è una società che è la sede amministrativa principale di un gruppo d'impres multinazionale;
- e) è una società
 - (i) la cui principale categoria di azioni viene negoziata in misura rilevante e con regolarità a una borsa riconosciuta; oppure
 - (ii) che viene controllata da una società o da diverse società che soddisfano le premesse di cui alla lettera (i) sopra citata;
- f) è una società, un trust o una successione, a meno che una o più persone che non possono beneficiare dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione secondo le lettere a), b), d), e) o g), non siano, nell'insieme, interessate in maniera preponderante attraverso partecipazioni o in altro modo, alla società, al trust o alla successione;

- g) è una fondazione di famiglia residente di Svizzera, a meno che il fondatore o la maggioranza dei beneficiari siano persone che non possano beneficiare dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione secondo la lettera a) oppure che almeno il 50 per cento dei redditi della fondazione di famiglia tornino a profitto di persone che non possono beneficiare dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione secondo la lettera a).

2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo, un'organizzazione di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 4 (Residenza) può beneficiare dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione se più della metà dei suoi beneficiari, membri o partecipanti sono persone che possono beneficiare, conformemente al presente articolo, dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione.

3. a) Una società residente di uno Stato contraente può beneficiare dei vantaggi offerti dagli articoli 10 (Dividendi), 11 (Interessi) e 12 (Canoni) se:

(i) più del 30 per cento del totale dei diritti di voto e del valore dell'insieme delle quote è detenuto da residenti di questo Stato contraente che possono beneficiare dei vantaggi offerti dalle lettere a), b), d), e), f) o g) del paragrafo 1;

(ii) più del 70 per cento dell'insieme delle quote è detenuto da persone di cui alla lettera (i) e da residenti di uno Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o dell'Accordo nordamericano di libero scambio (NAFTA) che soddisfano le premesse della lettera b); e

(iii) l'ammontare delle spese deducibili dal reddito lordo pagato o da pagare dalla società a persone che non possono beneficiare dei vantaggi offerti dalle lettere a), b), d), e), f) o g) del paragrafo 1, è inferiore al 50 per cento dei redditi lordi realizzati dalla società nel periodo fiscale precedente (o, quando si tratti del primo periodo fiscale, in questo periodo).

b) Ai sensi della lettera (ii) del paragrafo 3. a), le quote detenute da un residente di uno Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o dell'Accordo nordamericano di libero scambio saranno prese in considerazione soltanto se questa persona

(i) è residente di uno Stato con il quale l'altro Stato contraente ha stipulato una convenzione completa in materia di imposte sul reddito e ha diritto a beneficiare di tutti i vantaggi accordati dall'altro Stato contraente in base a detta convenzione;

(ii) potesse beneficiare dei vantaggi offerti dal paragrafo 1 se fosse residente del primo Stato contraente e se nel paragrafo 1 si rimandasse allo Stato di residenza di questa persona piuttosto che al primo Stato contraente; e

(iii) in base alla convenzione fra il suo Stato di residenza e l'altro Stato contraente e con riferimento ai redditi per i quali sono richiesti i vantaggi conformemente alla presente Convenzione, potesse beneficiare nell'altro Stato

contraente di un'aliquota d'imposta non più bassa di quella applicabile secondo la presente Convenzione.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1-3, quando un'impresa di uno Stato contraente trae redditi dall'altro Stato contraente e questi redditi sono attribuibili a una stabile organizzazione che questa impresa ha in uno Stato terzo, i vantaggi fiscali, che altrimenti verrebbero concessi in base ad altre disposizioni della presente Convenzione su elementi del reddito, non possono essere richiesti se l'imposta totale, che è effettivamente pagata su questi redditi nel primo Stato menzionato e nello Stato terzo, è inferiore al 60 per cento dell'imposta che avrebbe dovuto essere pagata nel primo Stato menzionato se l'impresa avesse realizzato i redditi in detto Stato e questi redditi non fossero stati attribuibili a una stabile organizzazione situata nello Stato terzo. Dividendi, interessi e canoni ai quali si applicano le disposizioni del presente paragrafo sono assoggettati a imposta a un'aliquota che non supera il 15 per cento del loro ammontare lordo. Gli altri elementi del reddito ai quali si applicano le disposizioni del presente paragrafo sono assoggettati a imposta conformemente alle disposizioni del diritto interno dell'altro Stato contraente, nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili:

- a) ai canoni corrisposti come compenso per l'uso o la concessione in uso di beni immateriali creati o sviluppati dalla stabile organizzazione stessa; o
- b) agli altri redditi provenienti dall'altro Stato contraente e che si ricollegano, o sono accessori, all'esercizio effettivo di un'attività commerciale o industriale svolta dalla stabile organizzazione nello Stato terzo (diversa da un'attività che consista nell'effettuare, nel gestire o semplicemente nel detenere investimenti di capitali per proprio conto, a meno che non si tratti di attività bancarie o assicurative oppure di operazioni su titoli esercitate da una banca o da una società d'assicurazioni o da un commerciante di titoli registrato).

5. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Le autorità competenti si scambiano, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 (Scambio di informazioni), le informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

6. Una persona che non ha diritto ai vantaggi della presente Convenzione, secondo le disposizioni precedenti del presente paragrafo, può fruire di tali vantaggi se l'autorità competente dello Stato contraente dal quale provengono i redditi lo consente, dopo essersi consultata con l'autorità competente dell'altro Stato contraente.

7. a) Ai sensi del paragrafo 1, l'espressione «borsa riconosciuta» designa:

- (i) ogni borsa svizzera presso cui avviene un commercio di azioni registrate;
- (ii) il sistema NASDAQ appartenente alla National Association of Securities Dealers, Inc. e ogni borsa registrata presso la Securities and Exchange

Commission come borsa nazionale di valori mobiliari di cui al Securities

Exchange Act del 1934;

(iii) le borse di Amsterdam, Francoforte, Londra, Madrid, Milano, Parigi, Tokyo e Vienna; e

(iv) ogni altra borsa che trova consenzienti le autorità competenti degli Stati contraenti.

b) Ai sensi della lettera d) del paragrafo 1 una persona è considerata come una società che è la sede amministrativa principale riconosciuta di un gruppo di imprese multinazionale se:

(i) esercita, nello Stato di cui è residente, una parte sostanziale del controllo e della gestione di un gruppo di società (che può fare parte di un gruppo più grande di società), la quale parte può comprendere il finanziamento dei gruppi ma non può limitarsi principalmente a tale attività;

(ii) il gruppo di società è costituito da società che sono residenti di almeno cinque Stati e ivi esercitano effettivamente un'attività industriale o commerciale e se almeno il 10 per cento dei redditi lordi del gruppo è realizzato in ognuno dei cinque Stati (o cinque gruppi di Stati);

(iii) meno del 50 per cento dei redditi lordi del gruppo è realizzato in ognuno di questi Stati, escluso lo Stato di cui è residente la società che è la sede amministrativa principale del gruppo d'impresa.

(iv) non più del 25 per cento dei redditi lordi provengono dall'altro Stato contraente;

(v) possiede ed esercita la competenza di assolvere autonomamente le funzioni menzionate nella lettera (i);

(vi) è assoggettata alle disposizioni fiscali generalmente applicabili nello Stato di cui è residente; e

(vii) i redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono realizzati con l'esercizio effettivo di un'attività commerciale o industriale di cui alla lettera (ii) o sono a essa accessori.

Se le condizioni relative ai redditi richieste per il riconoscimento di una società quale sede amministrativa principale di un gruppo d'impresa secondo le lettere (ii), (iii) e (iv) non sono osservate, esse saranno considerate come osservate se le citate percentuali sono rispettate nella media dei redditi lordi tratti nei quattro anni precedenti.

PROTOCOLLO

7. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera c) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione)

- a) Resta inteso che, sulla base dei fatti e dell'insieme delle circostanze, bisogna stabilire se le attività esercitate da una società straniera costituiscano effettivamente un'attività commerciale o industriale. In generale, un'attività commerciale o industriale comprende operazioni che giustificano (o potrebbero giustificare) l'esistenza di un'impresa economica indipendente con fini di lucro. Perché sia data un'attività commerciale o industriale occorre che le attività svolte abitualmente da un residente comprendano ogni operazione che faccia parte di una prassi attraverso la quale un'impresa realizza redditi o utili. Un residente di uno Stato contraente esercita effettivamente un'attività commerciale o industriale se svolge regolarmente funzioni amministrative ed operative essenziali tramite organi o personale propri. Una o diverse di queste attività possono essere esercitate da terzi indipendenti sotto il coordinamento diretto del residente ma esse non vengono prese in considerazione per determinare se la società eserciti effettivamente un'attività commerciale o industriale.
- b) Un pagamento eseguito tra persone associate è considerato in relazione con un'effettiva attività commerciale o industriale soltanto se l'attività commerciale o industriale esercitata nel primo Stato menzionato è rilevante in rapporto all'attività esercitata nell'altro Stato contraente dal quale provengono i redditi per i quali sono richiesti i vantaggi della Convenzione. In questo senso, il beneficiario dei redditi è considerato come associato alla persona che effettua il pagamento se detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 10 per cento delle azioni (o di altri diritti comparabili) della persona che effettua il pagamento.

I fatti e l'insieme delle circostanze stabiliscono se l'attività commerciale o industriale debba considerarsi rilevante. A tale scopo, si prendono in considerazione il rispettivo volume dell'attività commerciale o industriale esercitata in ciascuno Stato contraente (calcolato sulla base del valore degli attivi, dei redditi e delle spese salariali), la natura dell'attività esercitata in ciascuno Stato contraente e, se un'attività commerciale o industriale è esercitata in entrambi gli Stati, le prestazioni fornite in relazione all'esercizio di detta attività commerciale o industriale in ciascuno Stato contraente. Nel giudicare o nel fare tali confronti bisogna tenere in debito conto la diversa grandezza delle economie americana e svizzera.

8. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera f) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione)

Resta inteso che per determinare se una o più persone che non hanno il diritto di beneficiare dei vantaggi della Convenzione secondo le lettere a), b), d), e) o g) del paragrafo 1 dell'articolo 22 siano, nell'insieme, interessate in maniera preponderante a una società, a un trust o a una successione, uno Stato contraente non prende in considerazione unicamente la partecipazione di queste persone al capitale della società rispettivamente il patrimonio del trust o della successione. Anche altre relazioni contrattuali di questa persona o di queste persone con la società, con il trust o con la successione nonché la misura in cui questa persona o queste persone ricevono, o hanno il diritto di ricevere, direttamente o indirettamente, remunerazioni (compresi i pagamenti di interessi e canoni, escluse però le remunerazioni a prezzi del libero mercato per l'acquisto, l'uso o la concessione in uso di sostanza mobiliare nell'ambito dell'attività commerciale o industriale ordinaria o per prestazioni di servizi) da questa società, da questo trust o da questa successione che sono deducibili dal reddito imponibile della società, del trust o della successione, possono portare al rifiuto dei vantaggi della Convenzione a una persona che altrimenti potrebbe aver diritto a essi in base alla lettera f) del paragrafo 1.